Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 97 del 24 aprile 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 103

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riconoscimenti di titoli professionali comunitari ed extracomunitari ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia di talune professioni.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Toma Elisabetta Sabina, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della Sig.ra **TOMA Elisabetta Sabina** nata a Nasaud (Romania) il 18.05.1978, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal d.lgs 277/03, il riconoscimento del proprio titolo rumeno di "Inginer" ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere";
CONSIDERATO che l'istante ha conseguito i titoli accademici professionali di "Inginer Diplomat, in profilul instalatii specializarea installatii si echipamente pentru protectia atmosferi" presso l' "Universitatea Tehnica din Cluj Napoca" nella sessione giugno 2003;
VISTO il conforme parere delle Conferenze dei servizi del 07.12.07;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
CONSIDERATO che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "Ingegnere –sez. A, settore civile ambientale- e quella di cui è in possesso l'istante;
VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92 così come modificato dal d.lgs 277/03 di cui sopra;

DECRETA

Art. 1 – Alla Sig.ra **TOMA Elisabetta Sabina** nata a Nasaud (Romania) il 18.05.1978, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "Ingegneri" sez. A-settore civile-ambientale e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore civile-ambientale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Art. 3 – La prova attitudinale verterà sulla seguente materia **(scritta e orale)**: **1) scienza delle costruzioni, 2) architettura tecnica, 3) tecnica delle costruzioni e norme tecniche sulle costruzioni; 4) deontologia e ordinamento professionale (solo orale)** oppure, a scelta del candidato, in un tirocinio di **ventiquattro mesi;**

ALLEGATO A

a) **Prova attitudinale :** La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3;

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame il candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile-ambientale;

e) **Tirocinio di adattamento :** ove oggetto di scelta del richiedente , è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio , a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

Roma, 19 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 19 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Sciamanna Simona, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;
VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
VISTA l'istanza della Sig.ra **SCIAMANNA Simona**, nata a Roma il 16.03.1971, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal D.M. 277/03, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado", conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Avvocato";
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico"Laurea in Giurisprudenza" conseguito presso l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma in data 10.07.1998 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 16.02.06 dal Ministerio de Educacion y Ciencia";
CONSIDERATO che è iscritta all' "Il lustre Collegi d'Advocats de Barcelona" dal 12.12.2006;
PRESO ATTO che l'istante ha prodotto documentazione del Consiglio Notarile di Roma relativa a compiuta pratica e altri attestati di formazione;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta 07 dicembre 2007;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
CONSIDERATO che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;
VISTO l'art.6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;

DECRETA

Art. 1-Alla Sig.ra **SCIAMANNA Simona**, nata a Roma il 16.03.1971, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati", e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto

ALLEGATO A

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste in **una** materia a scelta della candidata tra le seguenti:**1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo** (sostanziale e processuale), **4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale;**
c) **La prova orale** verte su: **1)_ deontologia e ordinamento professionale.**
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 19 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 19 febbraio 2008.

Riconoscimento, al sig. Olteanu Constantin, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 , così come modificato dalla legge 189/2002;
VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza del Sig. **OLTEANU Constantin,** nato a Piatra Neamt (Romania) il 15.08.1964, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.12 del sopra indicato decreto legislativo , il riconoscimento del titolo professionale di "Inginer in profilul Constructii" , ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Ingegnere" ;
PRESO ATTO che il richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di "Inginer in profilul Constructii" , conseguito presso l' "Institutul PolitehnicGh Asachi Iasi Facultatea de Hidrotehnica" nella sessione giugno 1991 e che il titolo così conseguito di "Inginer in profilul Constructii" conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione di Ingegnere, come confermato dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest il 18 marzo 2004;
CONSIDERATO che il sig. OLTEANU ha già ottenuto il riconoscimento del suo titolo con decreto del 28.12.2004, con applicazione di una prova attitudinale, essendo allora la Romania ancora un Paese terzo;
PRESO ATTO che il sig. OLTEANU ha presentato una domanda di riesame, datata 12.10.07, allo scopo di poter usufruire della opzione per un tirocinio;
VISTO l'art.6 n.1 del decreto legislativo n. 115/92;
CONSIDERATO che permangono le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore civile ambientale;
CONSIDERATO il conforme parere della conferenza di servizi del 07.12.07 nella quale si è espresso parere positivo per l'accoglimento della domanda di riesame per cui si stabilisce che in alternativa alla prova attitudinale l'istante può scegliere il tirocinio della durata di mesi dodici;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante nazionale di categoria;

DECRETA

La domanda di riesame del Sig. **OLTEANU Constantin,** nato a Piatra Neamt (Romania) il 15 agosto 1964, cittadino rumeno, volta ad ottenere la richiesta di tirocinio è accolta;

Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta del richiedente , è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere , scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio , a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

Roma, 19 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 19 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Pascu Ana, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";

VISTA l'istanza della Sig.ra **PASCU Ana** nata a Urecheni Neamt (Romania) , in data 15.07.1972, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di "psihologilor", conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "psicologo";

CONSIDERATO che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di "Licentiat in Psicologie specializarea psicologie si asistenta sociala" presso la "Universitatea de Vest din Timisoara" nella sessione settembre 2001;

CONSIDERATO che l'istante è iscritta al "Colegiul Psihologilor din Romania" con l'attestato di "libera professionista" da 20.06.2006,;

VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 07 dicembre 2007;

SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

CONSIDERATO che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "Psicologo" – sez. A -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

DECRETA

Alla Sigra **PASCU Ana** nata a Urecheni Neamt (Romania) , in data 15.07.1972, cittadina rumena,, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all' albo degli "psicologi"- Sez.A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 19 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 19 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghiuzan Mihaela, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;
VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
VISTA l'istanza della Sig.ra **GHIUZAN Mihaela**, nata a Galati il 04.02.1972, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal D.M. 277/03, il riconoscimento del titolo professionale di "Avocado", conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Avvocato"; ;
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico "Licentiat in Stinte Juridice in profilul stinte juridice specializarea drept" conseguita presso l' "Universitatea den Bucaresti " nel giugno 1997 ;
CONSIDERATO che è iscritta presso il "Romania Baroul Bucuresti" dal 01.09.1998 al 03.01.2000 e dal 01.06.2006 a tutt'oggi;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 07 dicembre 2007;
CONSIDERATO il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
CONSIDERATO che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;
VISTO l'art.6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;

DECRETA

Art. 1-Alla Sig.ra **GHIUZAN Mihaela**, nata a Galati il 04.02.1972, cittadina rumena,, diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale , è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati", e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2 – Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: **1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.**

Art. 3 – La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su **1) diritto civile, 2) diritto penale** e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale.Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 19 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 19 febbraio 2008.

Riconoscimento, al sig. Petrusca Silviu Ionut, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza del Sig **PETRUSCA Silviu Ionut**, nato a Iasi (Romania) il 25.01.1979, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal d.lgs 277/03, il riconoscimento del proprio titolo rumeno di "Inginer" ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere";
CONSIDERATO che l'istante ha conseguito i titoli accademici professionali di "Inginer Diplomat, in profilul constructii specializarea cai ferate, drumuri si poduri" presso l' "Universitatea Tecnica 'Gheorghe Asachi' din Iasi" nella sessione giugno 2002;
VISTO il conforme parere delle Conferenze dei servizi del 07.12.07;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
CONSIDERATO che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "Ingegnere –sez. A, settore civile ambientale- e quella di cui è in possesso l'istante;
VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92 così come modificato dal d.lgs 277/03 di cui sopra;

DECRETA

Art. 1 – Al Sig. **PETRUSCA Silviu Ionut**, nato a Iasi (Romania) il 25.01.1979, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "Ingegneri" sez. A-settore civile-ambientale e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore civile-ambientale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Art. 3 – La prova attitudinale verterà sulla seguente materia (**scritta e orale**): **1) complementi di architettura tecnica, 2) complementi di impianti elettrici nell'edilizia e nel territorio, 3) deontologia e ordinamento professionale (solo orale)** oppure, a scelta del candidato, in un tirocinio di **sei mesi;**

ALLEGATO *A*

a) **Prova attitudinale** : Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3;

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile-ambientale;

e) **Tirocinio di adattamento** : ove oggetto di scelta del richiedente , è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio , a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

Roma, 19 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 28 febbraio 2008.

Riconoscimento, al sig. Rolli Rolf, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000 n. 364 contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza del sig. **ROLLI Rolf**, nato il 26.4.1964 a Oberbalm (Svizzera), cittadino svizzero, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 115/92 così come modificato dal d. lgs. n. 277/03, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione B – settori civile ambientale e industriale - l'esercizio in Italia della medesima professione;
CONSIDERATO che ha conseguito un titolo accademico triennale "Diplom als Elektroingenieur - STS rilasciato dalla "Scuola per gli Ingegneri di Burgdorf" nel 1992;
CONSIDERATO che ha ottenuto la necessaria "Autorizzazione permanente all'esercizio della professione" di ingegnere e di architetto nel Canton Ticino nel marzo 2004;
VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 14.12.2006 in cui con il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, è stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione B – settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata non è stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune così emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;
VISTO altresì che nella medesima seduta in ordine alla richiesta di iscrizione nella sezione B settore industriale, per una migliore valutazione si è ritenuto necessario richiedere alla parte interessata copia dei programmi degli esami sostenuti oltre che di eventuale esperienza professionale;
RILEVATO che detta integrazione nonostante le richieste del competente Ufficio all'interessato non sono mai pervenute;
VISTE le determinazioni della Conferenza dei Servizi dell'8 febbraio 2008 nella quale, data la esiguità della documentazione in atti e considerate le differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, si è ritenuto necessario applicare delle misure compensative;
VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, così come modificato dal d. lgs. n. 277/03;

DECRETA

Art. 1 – Al sig. **ROLLI Rolf**, nato il 26.4.1964 a Oberbalm (Svizzera), cittadino svizzero, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo

degli "ingegneri" sezione B - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di **24 mesi**; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) **tecnologia meccanica**; 2) **impianti termoidraulici,** 3) **costruzione di macchine,** 4) **impianti chimici.**

Art. 3 - L'istanza relativa all'iscrizione all'albo "ingegneri" sezione A - settore civile ambientale, per le ragioni in motivazione, è respinta.

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di **ordinamento e deontologia professionale** del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 28 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 28 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Roellinghoff Ute, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della Sig.ra **ROELLINGHOFF Ute**, nata Wuppertal (Germania) il 16.6.1968, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 115/92 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale tedesco di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "psicologo";
PRESO ATTO che è in possesso del titolo accademico di "Diplom-Psychologin", conseguito presso la "Universitat Koblenz-Landau" (Germania) nell'aprile 2004;
CONSIDERATO che detto titolo rientra nella fattispecie della formazione regolamentata;
VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 9.3.2007 in cui con il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale degli psicologi, nella quale per una migliore valutazione si è ritenuto necessario richiedere alla parte interessata copia dei programmi degli esami sostenuti;
RILEVATO che detta integrazione nonostante le richieste del competente Ufficio all'interessata non sono mai pervenute;
VISTE le determinazioni della Conferenza dei Servizi dell'8 febbraio 2008 nella quale, considerate le differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, si è ritenuto necessario applicare delle misure compensative;
VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, così come sopra modificato;

DECRETA

Art. 1 - Alla Sig.ra **ROELLINGHOFF Ute**, nata Wuppertal (Germania) il 16.6.1968, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "psicologi" - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2 - Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di **12 mesi**. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 - La prova, ove oggetto di scelta della richiedente, verte sulle seguenti materie: **1) Psicologia dinamica, 2) valutazione psicometrica, 3) legislazione e deontologia professionale.**

ALLEGATO A

1. **Prova attitudinale** : il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di esami orali da svolgersi in lingua italiana.

2. **Tirocinio di adattamento** : ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento dello stesso, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 28 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 28 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Mada Flaviana, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTA l'istanza della Sig.ra **MADA Flaviana,** nata a Brasov (Romania) il 12.7.1975, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di "Agronomo e Forestale iunior" in Italia;
PRESO ATTO che è in possesso del titolo accademico "Diploma de Inginer, profilul Ingineria mediului, specializarea Ingineria mediului agricol" conseguito presso l'Università di Scienze agricole e Medicina veterinaria del Banat, di Timisoara (Romania) nel luglio 2003;
CONSIDERATO che detto titolo accademico è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione in Romania;
VISTE le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 7.12. 2007;
VISTO il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali nella seduta sopra indicata ;
RITENUTO che la richiedente non ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta in Italia all' "agronomo e forestale iunior", come risulta dai certificati prodotti, per cui appare necessario applicare le misure compensative ;
VISTO l'articolo 6 co. 1 del decreto legislativo n. 115/92, come sopra modificato;

DECRETA

Art. 1 – Alla Sig.ra **MADA Flaviana,** nata a Brasov (Romania) il 12.7.1975, cittadina rumena, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali, di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo dei "Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali" – Sezione B.

Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di **18 mesi**; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 - La prova attitudinale scritta e orale verterà sulle seguenti materie : **1) estimo, 2) matematica finanziaria, 3) Economia e politica agraria** (orale).

Art. 4 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) <u>Prova attitudinale</u>: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'<u>esame scritto</u> consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
L'<u>esame orale</u> consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali – sezione B.

b) <u>Tirocinio di adattamento</u>: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità del professionista tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un professionista, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 28 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 3 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Atila Gulnaz, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;
VISTO il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della Sig.ra **ATILA Gulnaz**, nata a Istanbul il 05.11.1973, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal d.lgs 277/03, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di "Ingenieur" ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere";
CONSIDERATO che l'istante ha conseguito il "Diplom-Ingenieurin (Dipl. Ing.) in dem Studiengang Bauingenieurwesen", presso l' " Universitat Hannover " in data 09 marzo 1998;
VISTO il conforme parere delle Conferenze di servizi del 22.06.2007 e del 08.02.2008;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;
RITENUTO che la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile-ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa.

DECRETA

Alla Sig.ra. **ATILA Gulnaz** , nata a Istanbul il 05.11.1973, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "Ingegneri" sez. A-settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 3 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Schroder Benjamin, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza del Sig. **SCHRODER Benjamin**, nato a Bonn il 24.03.1981, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal d.lgs 277/03, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di "Ingenieur" ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere";
CONSIDERATO che l'istante ha conseguito il "Diplom-Ingenieur (FH)", presso la "Fachhochschule" di Koln in data 29.07.2004;
PRESO ATTO che l'istante è in possesso dell'autorizzazione rilasciato dal "Ingenieurkammer-Bau";
CONSIDERATO che l'istante ha provato di essere in possesso di esperienza professionale maturata in Germania;
CONSIDERATO che l'istante ha provato di essere in possesso di esperienza professionale maturata in Germania;
VISTO il conforme parere della Conferenza dei servizi del 25 ottobre 2007;
CONSIDERATO il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;
RITENUTO che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "Ingegnere" sez B civile-ambientale e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

DECRETA

Al Sig **SCHRODER Benjamin**, nato a Bonn il 24.03.1981, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "Ingegneri" sez.B, settore civile-ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Chiriac Dorin, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza del sig. **CHIRIAC Dorin**, nato il 4.3.1973 a Iasi (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 115/92 come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale triennale di "Inginer Colegiu, in profilul electromecanic, specializarea Exploatare masini si Utilaje" rilasciato dal Politecnico Gh. Asachi di Iasi (Romania) nel giugno 2003, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione B settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 7.12.2007;

CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria;

RITENUTO che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "ingegnere" - sezione B settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

DECRETA

Al sig. **CHIRIAC Dorin**, nato il 4.3.1973 a Iasi (Romania), cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Monini Maria, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza della Sig.ra **MONINI Maria**, nata a 20.12.1963 a Ferrara (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 115/92 come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico e professionale di "Psicologo", ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "psicologo" in Italia;

CONSIDERATO che la richiedente ha conseguito il titolo accademico "Licenciada en Psicologia" nel 2002 presso l'Università di Barcellona (Spagna);

CONSIDERATO inoltre che la Sig.ra **MONINI** è iscritta al "Colegio Oficial de Psicologos" della Catalogna dal giugno 2007;

VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7.12.2007;

SENTITO il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, che si è espresso conformemente nella seduta sopra indicata;

RITENUTO che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "psicologo" – sezione A dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

DECRETA

Alla Sig.ra **MONINI Maria**, nata a 20.12.1963 a Ferrara (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico-professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all' albo degli "psicologi" - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Zet Corneliu, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza del sig. **ZET Corneliu**, nato il 3.3.1962 a Havirna (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 115/92 come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di "Diploma de Inginer, in profilul electric, specializarea electrotehnica si telecomunicatii" rilasciato dal Politecnico Gh. Asachi di Iasi (Romania) nel 1987, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settore dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione;

VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 7.12.2007;

CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria;

RITENUTO che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "ingegnere" - sezione A settore dell'informazione, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

DECRETA

Al sig. **ZET Corneliu**, nato il 3.3.1962 a Havirna (Romania), cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Reina Rosetta, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di giornalista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 2 maggio 1994 n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto ministeriale datato 17 novembre 2006, n. 304, contenente i regolamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 319/94 come sopra modificato, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista;

VISTA l'istanza della sig.ra **REINA Rosetta,** nata l'11.4.1970 a Krefeld (Germania), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Germania ai fini dell'accesso all' albo dei giornalisti - elenco dei "giornalisti professionisti" e l'esercizio della professione in Italia;

RILEVATO che la richiedente ha conseguito il titolo accademico "Diplom-Ubersetzerin" presso la "Johannes-Gutenberg-Universitat-Mainz" in Germania nel 1995;

PRESO ATTO che, in base a dichiarazione dell'Autorità competente tedesca, il titolo accademico conseguito dalla sig.ra Reina presuppone una "formazione regolamentata" ai sensi dell'art. 3 lett. e della direttiva 2005/36/CE;

CONSIDERATO che la richiedente ha documentato ampia esperienza professionale;

VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 11 gennaio 2008;

VISTO il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;

RILEVATO che comunque permangono differenze tra la formazione richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "giornalista professionista" e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

VISTO l'art. 6 del decreto legislativo n. 319/94 come sopra modificato;

RITENUTO che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali sulle materie indicate nell'allegato A;

RITENUTO di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi diciotto;

DECRETA

Art. 1 - Alla sig.ra **REINA Rosetta,** nata l'11.4.1970 a Krefeld (Germania), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti - elenco dei "giornalisti professionisti" e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2 - Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi, e che consiste nello svolgimento di attività giornalistica continuativa e retribuita per uno o più organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.

Art. 3 - Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante al presente decreto

Art. 4 – La prova attitudinale scritta, ove oggetto di scelta della richiedente, consisterà nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli proposti dalla Commissione: 1)interno, 2) esteri, 3) economia – sindacato, 4) cronaca, 5) sport, 6) cultura – spettacolo.

Art. 5 - La prova attitudinale orale, verterà sulle seguenti materie: 1) **Norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista.** 2) **Diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione.**

ALLEGATO A-

a) **Prova attitudinale** : il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate negli artt. 4 e 5. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato con successo quello scritto.
b) **Tirocinio di adattamento** : ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 4. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del direttore o dei direttori degli organi di informazione, presso cui è stato svolto il tirocinio.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Cavestri Luisa, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

VISTA l'istanza della Sig.ra **CAVESTRI Luisa,** nata il 18.02.1978 a Torino (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 115/92 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" - rilasciatole in data 10 agosto 2007 dall' "Ilustre Colegio de Abogados" di Madrid - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

CONSIDERATO inoltre che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "dottore in Giurisprudenza" conseguito presso la Università "Alma studiorum" di Bologna il 15 febbraio 2005, omologato in Spagna il 14 giugno 2007;

CONSIDERATO comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "avvocato" e quella di cui è in possesso l'istante ;

VISTO l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92 come sopra modificato;

AI SENSI dell' art. 12 punto 8 del decreto legislativo sopra menzionato e successive modifiche, trattandosi di titolo identico a quello su cui è stato provveduto con precedente decreto, non è stata sentita la Conferenza di servizi;

DECRETA

Art. 1 - Alla Sig.ra **CAVESTRI Luisa,** nata il 18.02.1978 a Torino (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di " Abogado "di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Art. 2 - Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: **1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.**

Art. 3 - La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) - **La prova scritta** consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta del candidato, tra le seguenti: **1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo** (sostanziale e processuale)**, 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.**

c) - **La prova orale** verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta del candidato tra le nove indicate nell'art. 2 del presente decreto e su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all' esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) - La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 17 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Wawrzyniak Anna Malgorzata, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;

VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza della Sig.ra **WAWRZYNIAK Anna Malgorzata,** nata a Grudziadz (Polonia) il 22.02.1977, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell' art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale polacco di "Psychologia" ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Psicologa";

CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale "magisterskie- Psychologia", conseguito presso la "Uniwersytet Gdanski" in data 11.05.2001;

VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi dell'11.01.2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

CONSIDERATO che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "Psicologa" – sez. A -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

DECRETA

Alla Sig.ra, **WAWRZYNIAK Anna Malgorzata**, nata a Grudziadz (Polonia) il 22.02.1977, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "Psicologi" sez. A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Tintareanu Izabbel Amalia, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;
VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";
VISTO il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;
VISTA l'istanza della Sig.ra **TINTAREANU Izabbel Amalia,** nata a Galati (Romania) il 10.04 1974, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di "Asistenta Sociala", conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Assistente sociale" ;
CONSIDERATO che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di "licentiat in teologie si asistenta sociala in profilul teologie specializarea teologie ortodoxa asistenta sociala" conseguita presso l' " Universitatea din Bucuresti facultatea de Teologie Ortodoxa", in data giugno 1996;
CONSIDERATO che l'istante è iscritta presso il "Colegiul National al Asistentilor Sociali " al n. 852 del 27.07.07;
VISTA la documentazione relativa ad esperienza professionale;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11.01.08;
VISTO il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;
CONSIDERATO che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Assistente sociale, sez. B - e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie scritte e orali: **1) organizzazione dei servizi sociali, 2) legislazione sociale,** oppure, a scelta dell'istante nel superamento di un tirocinio di otto mesi;

DECRETA

Art. 1 Alla Sig.ra **TINTAREANU Izabbel Amalia,** nata a Galati (Romania) il 10.04 1974, cittadina romena, è riconosciuto il titolo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Assistenti sociali" sezione B , e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2 – il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di otto mesi;

Art.3 – La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie: **1) organizzazione dei servizi sociali, 2) legislazione sociale ;**
Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

ALLEGATO A

a) **Prova attitudinale :**La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale , volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali sez B.

b) **Tirocinio di adattamento** : ove oggetto di scelta del richiedente , è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio , a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Corlan Gabriel, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";
VISTA l'istanza del Sig. **CORLAN Gabriel**, nato a Drobeta Turnu Severin (Romania) il 26.04.1978 cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Asistentilior Sociali", conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Assistente Sociale"in Italia ;
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico di "Licentiat in Asistenta Sociala", conseguito presso l' "Universitatea de Vest din Timisoara" nella sessione giugno 2005;
CONSIDERATO che l'istante è iscritto presso il "Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania dal 01.02.06;
VISTE le conformi determinazione della Conferenza di servizi nella seduta dell' 11.01.2008;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria;
CONSIDERATO che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di assistente sociale sez. B, in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie (scritte e orali): **1) organizzazione dei servizi sociali, 2) legislazione sociale** oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di 8 mesi;

DECRETA

Art. 1 Al Sig. **CORLAN Gabriel**, nato a Drobeta Turnu Severin (Romania) il 26.04.1978 cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "Assistenti Sociali" sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2 – il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale, (scritta e orale), oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di otto mesi;

Art.3 – La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie: **1) organizzazione dei servizi sociali, 2) legislazione sociale;**
Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

ALLEGATO A

a) **Prova attitudinale :** Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si

riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale , volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali sez B.

b) **Tirocinio di adattamento** : ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio , a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: Papa

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Camboni Paolo, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;
VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
VISTA l'istanza del Sig. **CAMBONI Paolo**, cittadino italiano, nato a Sassari il 06.01.1979,diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal D.M. 277/03, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Avvocato";
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico"Laurea in Giurisprudenza" conseguito presso l'Università degli studi di Sassari in data 07.07.2005 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 23.11.05 dal Ministerio de Educacion y Ciencia";
CONSIDERATO che è iscritto all' "Illustre Colegio de Abogados de Madrid" dal 18.10.2006;
PRESO ATTO altresì che l'istante ha dimostrato di essere iscritto come avvocato stabilito dal novembre 2006 all'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 07.12. 2007;
CONSIDERATO il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
CONSIDERATO che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;
VISTO l'art.6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;

DECRETA

Art. 1-Al Sig. **CAMBONI Paolo**, cittadino italiano, nato a Sassari il 06.01.1979 , è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati", e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto

ALLEGATO A

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) **La prova orale** è unica e verte su: **1) discussioni su un caso pratico** su una materia a scelta tra le seguenti : diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto

amministrativo (processuale); **2) elementi** su una materia a scelta del candidato tra le seguenti : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); **3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.**

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Potier Aurelie, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di
iconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;
VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della Sig.ra **POTIER Aurelie**, nata a Woluwe St. Lambert (Belgio) il 01.03.1981, cittadina belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell' art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale belga ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "psicologo";
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico "Licenciè en sciences psychologiques", conseguito presso l' "Universitè catholique de Louvain" 01.07.2005;
CONSIDERATO che è in possesso dell'autorizzazione presso la "Commission des Psychologues" come attestato in data 12.09.2007;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi dell' 11.01.2008;
SENTITO il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicate;
RITENUTO che la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, dell'albo degli Psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa

DECRETA

Alla Sigra **POTIER Aurelie**, nata a Woluwe St. Lambert (Belgio) il 01.03.1981, cittadina belga, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "Psicologi" –sez. A e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Alba Hidalgo Miguel Angel, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;
VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";
VISTA l'istanza del Sig. **ALBA HIDALGO Miguel Angel**, nato il 09.02.1973 a Madrid cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal D.M. 277/03 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Quimico", conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Chimico ;
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico di "Licenciado en Ciencias Quimica" conseguito presso l' "Universidad Complutense de Madrid " in data 22 luglio 1996;
CONSIDERATO che il richiedente dimostra di possedere l'accesso alla professione di "quimico" come da certificazione del "Ministerio de Educacion y Ciencia" del 30.01.2006;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 08.02.2008;
CONSIDERATO il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
RITENUTO che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "chimico" – sez A - e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

DECRETA

Al Sig.ra **ALBA HIDALGO Miguel Angel**, nato il 09.02.1973 a Madrid cittadino spagnolo è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "Chimici" sezione A , e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Vezeteu Lacramioara, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;
VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTA l'istanza della Sig.ra **VEZETEU Lacramioara**, nata a Draguseni (Romania) il 13.12.1957, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Inginer", conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere";
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico "Diploma de Inginer in profilul constructii specializarea Constructii civile, industriale si agricole" conseguito presso l' "Institutul Politehnic 'Gheorghe Asachi' din Iasi" in data giugno 1983;
CONSIDERATO che la richiedente possiede esperienza professionale, maturata in Romania;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11.01.2008;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria;
CONSIDERATO che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere – sez A settore civile ambientale, e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sez. A, settore civile ambientale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie (scritte e orali): **1) impianti tecnici nell'edilizia e territorio, 2) urbanistica e pianificazione territoriale,** ed inoltre (solo orale) **3) deontologia e ordinamento professionale** oppure a scelta della richiedente **dodici mesi di tirocinio**;
VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92;

DECRETA

Art. 1 Alla Sig.ra **VEZETEU Lacramioara**, nata a Draguseni (Romania) il 13.12.1957, cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Ingegneri" sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2 – il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materie:): **1) impianti tecnici nell'edilizia e territorio, 2) urbanistica e pianificazione territoriale** ed inoltre (solo orale) **3) deontologia e ordinamento professionale,** oppure a scelta della richiedente **dodici mesi di tirocinio**;
le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

ALLEGATO A

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il

calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale , volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana..

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di **ordinamento e deontologia professionale** del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri – sez A- settore civile ambientale.

e) **Tirocinio di adattamento** : ove oggetto di scelta della richiedente , è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio , a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Garmacea Silvia, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTA l'istanza della Sig.ra **GARMACEA Silvia**, nata a Valea-Seaca (Romania il 28.10.1966, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Inginer", conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere" ;

CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico "Titul de Inginer in profilul constructii specializarea Constructii civile, industriale si agricole" conseguito presso l' "Universitatea Tecnico Gh Asachi din Iasi" nella sessione giugno 1996;

CONSIDERATO che la richiedente possiede esperienza professionale, maturata in Romania;

VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11.01.2008;

CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria;

CONSIDERATO che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "Ingegnere" – sez. A settore civile ambientale-, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

DECRETA

Alla Sig.ra **GARMACEA Silvia**, nata a Valea-Seaca (Romania il 28.10.1966, cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Ingegneri" sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Innerhofer Sabine, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";

VISTA l'istanza della Sig.ra **INNERHOFER Sabine** nata a Vipiteno, in data 27.10.1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di "psychologin", conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "psicologo";

CONSIDERATO che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di "Magistera der Naturwissenschaften (Mag. Rer. Nat.)- Psychologie" presso la "Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck " in data 30.06.2005 e che tale titolo è equipollente a quello italiano in psicologia, come da reciproco riconoscimento tra Italia e Austria;

CONSIDERATO che l'istante è iscritta nella "Liste der klinischen Psychologen" presso il "Bundesministerium fur Gesundheit und Frauen" in data 16.11.2006;

VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell' 11 gennaio 2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

CONSIDERATO che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "Psicologo" – sez. A -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

DECRETA

Alla Sig.ra **INNERHOFER Sabine** nata a Vipiteno, in data 27.10.1975, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all' albo degli "psicologi"- Sez.A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Meneghin Patrizia, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

VISTO il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza della Sig.ra **MENEGHIN Patrizia**, nata a Monfalcone (Italia) il 23.05.1955, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell' art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di "psihologinja" conseguito in Slovenia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Psicologo";

CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico "Diplomirani psihologinja" conseguito presso l' "Univerza V Ljubljani, Filozofska Fakulteta" in data 25.06.1999;

CONSIDERATO che, da quanto dichiarato dall'Autorità competente slovena, l'attività di psicologo in Slovenia è distinta sia in attività nell'ambito scolastico, sanitario e di lavoro sociale, settori per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di licenze specialistiche, sia per tutte le altre attività e ambiti lavorativi per l'accesso ai quali i laureati in psicologia non necessitano di ulteriori licenze e più precisamente: attività giornalistica, redazioni, studi privati con lavoro di consulenza nei diversi settori, studi di aiuto sociale, alle persone con particolari necessità e simili;

PRESO ATTO che la sig.ra Meneghin è in possesso del solo titolo accademico "Diplomirani psihologinja" e che pertanto è in possesso dell'accesso a quei settori in campo psicologico per i quali non è richiesto il possesso della licenza;

CONSIDERATO altresì che in Italia le attività che può esercitare lo psicologo iscritto nella sezione A non sono disgiunte come in Slovenia e che pertanto l'istante non ha una formazione completa per l'iscrizione a tale sezione, ma viceversa appare completa per l'iscrizione alla **sezione B,** settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" senza applicazione di misure compensative;

VISTE le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 24.01.2006 e dell' 8 febbraio 2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Al Sig. **MENEGHIN Patrizia**, nata a Monfalcone (Italia) il 23.05.1955, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "Psicologi" –sez.B, settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" - e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Chezzi Luciana, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

VISTO il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza del Sig. **CHEZZI Luciana**, nato a Parma il 06.06.1950, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell' art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di "psiholog" conseguito in Slovenia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Psicologo";

CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico "Diplomirani psiholog" conseguito presso l' "Univerza V Ljubljani, Filozofska Fakulteta" in data 19.12.1993;

CONSIDERATO che, da quanto dichiarato dall'Autorità competente slovena, l'attività di psicologo in Slovenia è distinta sia in attività nell'ambito scolastico, sanitario e di lavoro sociale, settori per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di licenze specialistiche, sia per tutte le altre attività e ambiti lavorativi per l'accesso ai quali i laureati in psicologia non necessitano di ulteriori licenze e più precisamente: attività giornalistica, redazioni, studi privati con lavoro di consulenza nei diversi settori, studi di aiuto sociale, alle persone con particolari necessità e simili;

PRESO ATTO che il sig. Chezzi è in possesso del solo titolo accademico "Diplomirani psiholog" e che pertanto è in possesso dell'accesso a quei settori in campo psicologico per i quali non è richiesto il possesso della licenza;

CONSIDERATO altresì che in Italia le attività che può esercitare lo psicologo iscritto nella sezione A non sono disgiunte come in Slovenia e che pertanto l'istante non ha una formazione completa per l'iscrizione a tale sezione, ma viceversa appare completa per l'iscrizione alla **sezione B,** settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" senza applicazione di misure compensative;

VISTE le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 24.01.2006 e dell' 8 febbraio 2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Alla Sig.**ra CHEZZI Luciana**, nato a Parma il 06.06.1950, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "Psicologi" -sez.B, settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" - e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Boschi Stefano, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

VISTO il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza del Sig. **BOSCHI Stefano**, nato a Bologna il 29.11.1953, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell' art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di "psiholog" conseguito in Slovenia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Psicologo";

CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico "Diplomirani psiholog" conseguito presso l' "Univerza V Ljubljani, Filozofska Fakulteta" in data 08.11.1997;

CONSIDERATO che, da quanto dichiarato dall'Autorità competente slovena, l'attività di psicologo in Slovenia è distinta sia in attività nell'ambito scolastico, sanitario e di lavoro sociale, settori per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di licenze specialistiche, sia per tutte le altre attività e ambiti lavorativi per l'accesso ai quali i laureati in psicologia non necessitano di ulteriori licenze e più precisamente: attività giornalistica, redazioni, studi privati con lavoro di consulenza nei diversi settori, studi di aiuto sociale, alle persone con particolari necessità e simili;

PRESO ATTO che il sig. BOSCHI è in possesso del solo titolo accademico "Diplomirani psiholog" e che pertanto è in possesso dell'accesso a quei settori in campo psicologico per i quali non è richiesto il possesso della licenza;

CONSIDERATO altresì che in Italia le attività che può esercitare lo psicologo iscritto nella sezione A non sono disgiunte come in Slovenia e che pertanto l'istante non ha una formazione completa per l'iscrizione a tale sezione, ma viceversa appare completa per l'iscrizione alla **sezione B,** settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" senza applicazione di misure compensative;

VISTE le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 24.01.2006 e dell' 8 febbraio 2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Al Sig **BOSCHI Stefano**, nato a Bologna il 29.11.1953, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "Psicologi" –sez.B, settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" - e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Bruno Cesidia, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

VISTO il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza della Sig.ra **BRUNO Cesidia**, nata a Roccaspinalveti (Italia) il 22.02.1952, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell' art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di "psihologinja" conseguito in Slovenia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Psicologo";

CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico "Diplomirani psihologinja" conseguito presso l' "Univerza V Ljubljani, Filozofska Fakulteta" in data 08.11.1997;

CONSIDERATO che, da quanto dichiarato dall'Autorità competente slovena, l'attività di psicologo in Slovenia è distinta sia in attività nell'ambito scolastico, sanitario e di lavoro sociale, settori per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di licenze specialistiche, sia per tutte le altre attività e ambiti lavorativi per l'accesso ai quali i laureati in psicologia non necessitano di ulteriori licenze e più precisamente: attività giornalistica, redazioni, studi privati con lavoro di consulenza nei diversi settori, studi di aiuto sociale, alle persone con particolari necessità e simili;

PRESO ATTO che la sig.ra BRUNO è in possesso del solo titolo accademico "Diplomirani psihologinja" e che pertanto è in possesso dell'accesso a quei settori in campo psicologico per i quali non è richiesto il possesso della licenza;

CONSIDERATO altresì che in Italia le attività che può esercitare lo psicologo iscritto nella sezione A non sono disgiunte come in Slovenia e che pertanto l'istante non ha una formazione completa per l'iscrizione a tale sezione, ma viceversa appare completa per l'iscrizione alla **sezione B,** settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" senza applicazione di misure compensative;

VISTE le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 24.01.2006 e dell' 8 febbraio 2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Alla Sig.ra **BRUNO Cesidia**, nata a Roccaspinalveti (Italia) il 22.02.1952, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "Psicologi" –sez.B, settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" - e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: Papa

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Canonico Antonella, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

VISTO il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza della Sig.ra **CANONICO Antonella**, nata a Gavirate (Italia) il 12.04.1961, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell' art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di "psiholog" conseguito in Slovenia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Psicologo";

CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico "Diplomirani psihologinja" conseguito presso l' "Univerza V Ljubljani, Filozofska Fakulteta" in data 15.04.1996;

CONSIDERATO che, da quanto dichiarato dall'Autorità competente slovena, l'attività di psicologo in Slovenia è distinta sia in attività nell'ambito scolastico, sanitario e di lavoro sociale, settori per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di licenze specialistiche, sia per tutte le altre attività e ambiti lavorativi per l'accesso ai quali i laureati in psicologia non necessitano di ulteriori licenze e più precisamente: attività giornalistica, redazioni, studi privati con lavoro di consulenza nei diversi settori, studi di aiuto sociale, alle persone con particolari necessità e simili;

PRESO ATTO che la sig.ra CANONICO è in possesso del solo titolo accademico "Diplomirani psihologinja" e che pertanto è in possesso dell'accesso a quei settori in campo psicologico per i quali non è richiesto il possesso della licenza;

CONSIDERATO altresì che in Italia le attività che può esercitare lo psicologo iscritto nella sezione A non sono disgiunte come in Slovenia e che pertanto l'istante non ha una formazione completa per l'iscrizione a tale sezione, ma viceversa appare completa per l'iscrizione alla **sezione B,** settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" senza applicazione di misure compensative;

VISTE le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 24.01.2006 e dell' 8 febbraio 2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Alla Sig.**ra CANONICO Antonella**, nata a Gavirate (Italia) il 12.04.1961, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "Psicologi" –sez.B, settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" - e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Pontrelli Fabrizio, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

VISTO il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza del Sig. **PONTRELLI Fabrizio**, nato a Napoli il 30.11.1969, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell' art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di "psiholog" conseguito in Slovenia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Psicologo";

CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico "Diplomirani psiholog" conseguito presso l' "Univerza V Ljubljani, Filozofska Fakulteta" in data 12.06.1998;

CONSIDERATO che, da quanto dichiarato dall'Autorità competente slovena, l'attività di psicologo in Slovenia è distinta sia in attività nell'ambito scolastico, sanitario e di lavoro sociale, settori per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di licenze specialistiche, sia per tutte le altre attività e ambiti lavorativi per l'accesso ai quali i laureati in psicologia non necessitano di ulteriori licenze e più precisamente: attività giornalistica, redazioni, studi privati con lavoro di consulenza nei diversi settori, studi di aiuto sociale, alle persone con particolari necessità e simili;

PRESO ATTO che il sig. Pontrelli è in possesso del solo titolo accademico "Diplorami psiholog" e che pertanto è in possesso dell'accesso a quei settori in campo psicologico per i quali non è richiesto il possesso della licenza;

CONSIDERATO altresì che in Italia le attività che può esercitare lo psicologo iscritto nella sezione A non sono disgiunte come in Slovenia e che pertanto l'istante non ha una formazione completa per l'iscrizione a tale sezione, ma viceversa appare completa per l'iscrizione alla **sezione B,** settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" senza applicazioni di misure compensative;

VISTE le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 24.01.2006 e dell' 8 febbraio 2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Al Sig **PONTRELLI Fabrizio**, nato a Napoli il 30.11.1969, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "Psicologi" – sez.B, settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" - e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Latte Giuseppe, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza del Sig. **LATTE Giuseppe**, nato a Taranto il 5.12.1950, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell' art. 12 del sopra indicato decreto legislativo come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di "psiholog" conseguito in Slovenia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Psicologo";

CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico "Diplomirani psiholog" conseguito presso l' "Univerza V Ljubljani, Filozofska Fakulteta" in data 22.12.1997;

CONSIDERATO che, da quanto dichiarato dall'Autorità competente slovena, l'attività di psicologo in Slovenia è distinta sia in attività nell'ambito scolastico, sanitario e di lavoro sociale, settori per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di licenze specialistiche, sia per tutte le altre attività e ambiti lavorativi per l'accesso ai quali i laureati in psicologia non necessitano di ulteriori licenze e più precisamente: attività giornalistica, redazioni, studi privati con lavoro di consulenza nei diversi settori, studi di aiuto sociale, alle persone con particolari necessità e simili;

PRESO ATTO che il sig. Latte è in possesso del solo titolo accademico "Diplomirani psiholog" e che pertanto è in possesso dell'accesso a quei settori in campo psicologico per i quali non è richiesto il possesso della licenza;

CONSIDERATO altresì che in Italia le attività che può esercitare lo psicologo iscritto nella sezione A non sono disgiunte come in Slovenia e che pertanto l'istante non ha una formazione completa per l'iscrizione a tale sezione, ma viceversa appare completa per

l'iscrizione alla **sezione B,** settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" senza applicazione di misure compensative;

VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 24 gennaio 2006 e dell' 8 febbraio 2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Al Sig **LATTE Giuseppe**, nato a Taranto il 5.12.1950, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "Psicologi" – sez. .B, settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" - e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Farina Sarah, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza della Sig.ra **FARINA Sarah**, nata a Monza il 31.12.1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell' art. 12 del sopra indicato decreto legislativo come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di "psiholog" conseguito in Slovenia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Psicologo";

CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico "Diplomirana psihologinja" conseguito presso l' "Univerza V Ljubljani, Filozofska Fakulteta" in data 2.08.1999;

CONSIDERATO che, da quanto dichiarato dall'Autorità competente slovena, l'attività di psicologo in Slovenia è distinta sia in attività nell'ambito scolastico, sanitario e di lavoro sociale, settori per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di licenze specialistiche, sia per tutte le altre attività e ambiti lavorativi per l'accesso ai quali i laureati in psicologia non necessitano di ulteriori licenze e più precisamente: attività giornalistica, redazioni, studi privati con lavoro di consulenza nei diversi settori, studi di aiuto sociale, alle persone con particolari necessità e simili;

PRESO ATTO che la sig.ra Farina è in possesso del solo titolo accademico "Diplomiran psihologinja" e che pertanto è in possesso dell'accesso a quei settori in campo psicologico per i quali non è richiesto il possesso della licenza;

CONSIDERATO altresì che in Italia le attività che può esercitare lo psicologo iscritto nella sezione A non sono disgiunte come in Slovenia e che pertanto l'istante non ha una formazione completa per l'iscrizione a tale sezione, ma viceversa appare completa per

l'iscrizione alla **sezione B,** settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" senza applicazione di misure compensative;

VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 24 gennaio 2006 e dell' 8 febbraio 2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Alla Sig.ra **FARINA Sarah**, nata a Monza il 31.12.1975, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "Psicologi" – sez. .B, settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" - e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Costantino Francesco, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza del Sig. **COSTANTINO Francesco**, nato a Reggio Calabria il 4.2.1955, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell' art. 12 del sopra indicato decreto legislativo come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di "psiholog" conseguito in Slovenia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Psicologo";

CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico "Diplomirani psiholog" conseguito presso l' "Univerza V Ljubljani, Filozofska Fakulteta" in data 7.05.1994;

CONSIDERATO che, da quanto dichiarato dall'Autorità competente slovena, l'attività di psicologo in Slovenia è distinta sia in attività nell'ambito scolastico, sanitario e di lavoro sociale, settori per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di licenze specialistiche, sia per tutte le altre attività e ambiti lavorativi per l'accesso ai quali i laureati in psicologia non necessitano di ulteriori licenze e più precisamente: attività giornalistica, redazioni, studi privati con lavoro di consulenza nei diversi settori, studi di aiuto sociale, alle persone con particolari necessità e simili;

PRESO ATTO che il sig. Costantino è in possesso del solo titolo accademico "Diplomirani psiholog" e che pertanto è in possesso dell'accesso a quei settori in campo psicologico per i quali non è richiesto il possesso della licenza;

CONSIDERATO altresì che in Italia le attività che può esercitare lo psicologo iscritto nella sezione A non sono disgiunte come in Slovenia e che pertanto l'istante non ha una formazione completa per l'iscrizione a tale sezione, ma viceversa appare completa per

l'iscrizione alla **sezione B,** settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" senza applicazione di misure compensative;

VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 24 gennaio 2006 e dell' 8 febbraio 2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Al Sig **COSTANTINO Francesco**, nato a Reggio Calabria il 4.2.1955, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "Psicologi" - sez. B, settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" - e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Campanini Maria Elena, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza della Sig.ra **CAMPANINI Maria Elena**, nata a Parma il 30.10.1950, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell' art. 12 del sopra indicato decreto legislativo come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di "psiholog" conseguito in Slovenia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Psicologo";

CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico "Diplomirana psihologinja" conseguito presso l' "Univerza V Ljubljani, Filozofska Fakulteta" in data 15.04.1996;

CONSIDERATO che, da quanto dichiarato dall'Autorità competente slovena, l'attività di psicologo in Slovenia è distinta sia in attività nell'ambito scolastico, sanitario e di lavoro sociale, settori per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di licenze specialistiche, sia per tutte le altre attività e ambiti lavorativi per l'accesso ai quali i laureati in psicologia non necessitano di ulteriori licenze e più precisamente: attività giornalistica, redazioni, studi privati con lavoro di consulenza nei diversi settori, studi di aiuto sociale, alle persone con particolari necessità e simili;

PRESO ATTO che la sig.ra Campanini è in possesso del solo titolo accademico "Diplomirana psihologinja"" e che pertanto è in possesso dell'accesso a quei settori in campo psicologico per i quali non è richiesto il possesso della licenza;

CONSIDERATO altresì che in Italia le attività che può esercitare lo psicologo iscritto nella sezione A non sono disgiunte come in Slovenia e che pertanto l'istante non ha una formazione completa per l'iscrizione a tale sezione, ma viceversa appare completa per

l'iscrizione alla **sezione B,** settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" senza applicazione di misure compensative;

VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 24 gennaio 2006 e dell' 8 febbraio 2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Alla Sig.ra **CAMPANINI Maria Elena**, nata a Parma il 30.10.1950, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "Psicologi" – sez. .B, settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" - e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Pillinini Alessandro, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza del Sig. **PILLININI Alessandro**, nato a Udine il 3.2.1965, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell' art. 12 del sopra indicato decreto legislativo come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di "psiholog" conseguito in Slovenia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Psicologo";

CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico "Diplomirani psiholog" conseguito presso l' "Univerza V Ljubljani, Filozofska Fakulteta" in data 19.12.1997;

CONSIDERATO che, da quanto dichiarato dall'Autorità competente slovena, l'attività di psicologo in Slovenia è distinta sia in attività nell'ambito scolastico, sanitario e di lavoro sociale, settori per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di licenze specialistiche, sia per tutte le altre attività e ambiti lavorativi per l'accesso ai quali i laureati in psicologia non necessitano di ulteriori licenze e più precisamente: attività giornalistica, redazioni, studi privati con lavoro di consulenza nei diversi settori, studi di aiuto sociale, alle persone con particolari necessità e simili;

PRESO ATTO che il sig. Pillinini è in possesso del solo titolo accademico "Diplomirani psiholog" e che pertanto è in possesso dell'accesso a quei settori in campo psicologico per i quali non è richiesto il possesso della licenza;

CONSIDERATO altresì che in Italia le attività che può esercitare lo psicologo iscritto nella sezione A non sono disgiunte come in Slovenia e che pertanto l'istante non ha una formazione completa per l'iscrizione a tale sezione, ma viceversa appare completa per

l'iscrizione alla **sezione B,** settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" senza applicazione di misure compensative;

VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 24 gennaio 2006 e dell' 8 febbraio 2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Al Sig **PILLININI Alessandro,** nato a Udine il 3.2.1965, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "Psicologi" – sez. .B, settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" - e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Renzi Fabrizio, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza del Sig. **RENZI Fabrizio**, nato a Bologna il 29.1.1967, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell' art. 12 del sopra indicato decreto legislativo come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di "psiholog" conseguito in Slovenia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Psicologo";

CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico "Diplomirani psiholog" conseguito presso l' "Univerza V Ljubljani, Filozofska Fakulteta" in data 10.02.1996;

CONSIDERATO che, da quanto dichiarato dall'Autorità competente slovena, l'attività di psicologo in Slovenia è distinta sia in attività nell'ambito scolastico, sanitario e di lavoro sociale, settori per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di licenze specialistiche, sia per tutte le altre attività e ambiti lavorativi per l'accesso ai quali i laureati in psicologia non necessitano di ulteriori licenze e più precisamente: attività giornalistica, redazioni, studi privati con lavoro di consulenza nei diversi settori, studi di aiuto sociale, alle persone con particolari necessità e simili;

PRESO ATTO che il sig. Renzi è in possesso del solo titolo accademico "Diplomirani psiholog" e che pertanto è in possesso dell'accesso a quei settori in campo psicologico per i quali non è richiesto il possesso della licenza;

CONSIDERATO altresì che in Italia le attività che può esercitare lo psicologo iscritto nella sezione A non sono disgiunte come in Slovenia e che pertanto l'istante non ha una formazione completa per l'iscrizione a tale sezione, ma viceversa appare completa per

l'iscrizione alla **sezione B,** settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" senza applicazione di misure compensative;

VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 24 gennaio 2006 e dell' 8 febbraio 2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Al Sig **RENZI Fabrizio**, nato a Bologna il 29.1.1967, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "Psicologi" - sez. .B, settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" - e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosati Ilaria, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza della Sig.ra **ROSATI Ilaria**, nata a Parma il 5.8.1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell' art. 12 del sopra indicato decreto legislativo come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di "psiholog" conseguito in Slovenia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Psicologo";

CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico "Diplomirana psihologinja" conseguito presso l' "Univerza V Ljubljani, Filozofska Fakulteta" in data 9.03.1996;

CONSIDERATO che, da quanto dichiarato dall'Autorità competente slovena, l'attività di psicologo in Slovenia è distinta sia in attività nell'ambito scolastico, sanitario e di lavoro sociale, settori per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di licenze specialistiche, sia per tutte le altre attività e ambiti lavorativi per l'accesso ai quali i laureati in psicologia non necessitano di ulteriori licenze e più precisamente: attività giornalistica, redazioni, studi privati con lavoro di consulenza nei diversi settori, studi di aiuto sociale, alle persone con particolari necessità e simili;

PRESO ATTO che la sig.ra Rosati è in possesso del solo titolo accademico "Diplomirana psihologinja" e che pertanto è in possesso dell'accesso a quei settori in campo psicologico per i quali non è richiesto il possesso della licenza;

CONSIDERATO altresì che in Italia le attività che può esercitare lo psicologo iscritto nella sezione A non sono disgiunte come in Slovenia e che pertanto l'istante non ha una formazione completa per l'iscrizione a tale sezione, ma viceversa appare completa per

l'iscrizione alla **sezione B,** settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" senza applicazione di misure compensative;

VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 24 gennaio 2006 e dell' 8 febbraio 2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Alla Sig.ra **ROSATI Ilaria**, nata a Parma il 5.8.1969, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "Psicologi" – sez. .B, settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" - e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Sartori Roberto, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza del Sig. **SARTORI Roberto**, nato a Parma il 22.3.1971, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell' art. 12 del sopra indicato decreto legislativo come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di "psiholog" conseguito in Slovenia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Psicologo";

CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico "Diplomirani psiholog" conseguito presso l' "Univerza V Ljubljani, Filozofska Fakulteta" in data 7.05.1994;

CONSIDERATO che, da quanto dichiarato dall'Autorità competente slovena, l'attività di psicologo in Slovenia è distinta sia in attività nell'ambito scolastico, sanitario e di lavoro sociale, settori per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di licenze specialistiche, sia per tutte le altre attività e ambiti lavorativi per l'accesso ai quali i laureati in psicologia non necessitano di ulteriori licenze e più precisamente: attività giornalistica, redazioni, studi privati con lavoro di consulenza nei diversi settori, studi di aiuto sociale, alle persone con particolari necessità e simili;

PRESO ATTO che il sig. Sartori è in possesso del solo titolo accademico "Diplomirani psiholog" e che pertanto è in possesso dell'accesso a quei settori in campo psicologico per i quali non è richiesto il possesso della licenza;

CONSIDERATO altresì che in Italia le attività che può esercitare lo psicologo iscritto nella sezione A non sono disgiunte come in Slovenia e che pertanto l'istante non ha una formazione completa per l'iscrizione a tale sezione, ma viceversa appare completa per

l'iscrizione alla **sezione B,** settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" senza applicazione di misure compensative;

VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 24 gennaio 2006 e dell' 8 febbraio 2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Al Sig **SARTORI Roberto**, nato a Parma il 22.3.1971, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "Psicologi" – sez. .B, settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" - e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Cerbone Ferdinando, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza del Sig. **CERBONE Ferdinando**, nato a Casalnuovo di Napoli (NA) il 4.9.1950, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell' art. 12 del sopra indicato decreto legislativo come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di "psiholog" conseguito in Slovenia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Psicologo";

CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico "Diplomirani psiholog" conseguito presso l' "Univerza V Ljubljani, Filozofska Fakulteta" in data 27.02.1998;

CONSIDERATO che, da quanto dichiarato dall'Autorità competente slovena, l'attività di psicologo in Slovenia è distinta sia in attività nell'ambito scolastico, sanitario e di lavoro sociale, settori per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di licenze specialistiche, sia per tutte le altre attività e ambiti lavorativi per l'accesso ai quali i laureati in psicologia non necessitano di ulteriori licenze e più precisamente: attività giornalistica, redazioni, studi privati con lavoro di consulenza nei diversi settori, studi di aiuto sociale, alle persone con particolari necessità e simili;

PRESO ATTO che il sig. Cerbone è in possesso del solo titolo accademico "Diplomirani psiholog" e che pertanto è in possesso dell'accesso a quei settori in campo psicologico per i quali non è richiesto il possesso della licenza;

CONSIDERATO altresì che in Italia le attività che può esercitare lo psicologo iscritto nella sezione A non sono disgiunte come in Slovenia e che pertanto l'istante non ha una formazione completa per l'iscrizione a tale sezione, ma viceversa appare completa per

l'iscrizione alla **sezione B,** settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" senza applicazione di misure compensative;

VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 24 gennaio 2006 e dell' 8 febbraio 2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Al Sig. **CERBONE Ferdinando**, nato a Casalnuovo di Napoli (NA) il 4.9.1950, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "Psicologi" – sez. B, settore "tecnico-psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" - e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Miklos Edit, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della sig.ra **MIKLOS Edit**, nata il 10.7.1963 a Toplita (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 115/92 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A – settori civile ambientale e industriale - l'esercizio in Italia della medesima professione;
CONSIDERATO che ha conseguito un titolo accademico quinquennale "Diploma de Inginer, in profilul electric, specializarea elctrotehnica" rilasciato da "Institul Politehnic Cluj-Napoca" nel 1986;
RILEVATO che da informazioni assunte presso la competente Autorità rumena nel caso della sig.ra Miklos si configura una formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE;
VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 11.1.2008 in cui con il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, è stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A – settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dalla sig.ra Miklos non è stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune così emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;
RILEVATO che nella medesima seduta della Conferenza dei Servizi, in ordine alla iscrizione nella sezione A settore industriale sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;
VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, come sopra modificato;

DECRETA

Art. 1 – Alla sig.ra **MIKLOS Edit**, nata il 10.7.1963 a Toplita (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia.
Art. 2 - Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di **18 mesi**; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 - La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) **tecnologia meccanica**; 2) **impianti termoidraulici,** 3) **impianti industriali.**

Art. 4 - L'istanza relativa all'iscrizione all'albo "ingegneri" sezione A - settore civile ambientale, per le ragioni in motivazione, è respinta.

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di **ordinamento e deontologia professionale** del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Mazur Sabina, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

VISTA l'istanza della sig.ra **MAZUR Sabina**, nata a Gorlicach (Polonia) il 22.4.1980, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo n. 115/92 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo accademico professionale conseguito in Polonia in data 19.6.2006 presso l'Università Jagiellonica di Cracovia (Polonia), ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "assistente sociale", sezione A dell'albo;

PRESO ATTO che detto titolo accademico ha valore abilitante, come attestato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a Varsavia;

RILEVATO che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale - sezione A dell'albo - e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 11.1.2008;

SENTITO il rappresentante del Consiglio Nazionale dell' Ordine degli Assistenti Sociali nella seduta sopra indicata;

VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, come sopra modificato;

DECRETA

Art. 1 - Alla sig.ra **MAZUR Sabina**, nata a Gorlicach (Polonia) il 22.4.1980, cittadina polacca, riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli "assistenti sociali " e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per

un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata , nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attività del servizio sociale.
Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 - La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) **metodologia e modelli per il servizio sociale per la programmazione;** 2) **organizzazione e gestione dei servizi e interventi complessi.**

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3.
La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 3 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Peci Kostandin, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 39 e 49 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali
VISTA l'istanza del Sig **PECI Kostandin,** nato a Serrande (Albania) il 07.08.1981, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Avokat", di cui è in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Avvocato";
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso della Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l' "Alma Mater Studiorum Università di Bologna" in data 17.03.2004;
PRESO ATTO che l'istante risulta iscritto presso la "Dhoma Kombetare e Avokateve te shqiperise Keshilli Drejtues" dal 25.02.2006;
PRESO ATTO che il sig. Peci ha dimostrato di aver svolto attività professionale presso lo studio "Cleary Gottlieb Steen e Hamilton LLP" con sede in Roma;
VISTE le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi del 07.12.2007 e dell'11.01.2008 in cui si esprimeva parere favorevole;
CONSIDERATO il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria in atti allegato;
CONSIDERATO che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;
VISTI gli artt. 6 del D.Lgs. 286/1998 e successive modificazioni e 14 e 39 co.7 Del D.P.R. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del D.Lgs. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.
CONSIDERATO che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma rinnovato in data 14.06.2007 con scadenza il 14.12.2007 per motivi di lavoro subordinato;
CONSIDERATO che l'interessato ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti al possesso del titolo di soggiorno;
VISTO l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;
VISTO l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;

DECRETA

Art. 1-Al Sig. **PECI Kostandin,** nato a Serrande (Albania) il 07.08.1981, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati", e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto

ALLEGATO A

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste in una materia a scelta del candidato tra le seguenti: **1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo** (sostanziale e processuale), **4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale;**

c) La prova orale è unica e consiste sulla sola materia**: deontologia e ordinamento forense.**

d) il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 3 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 3 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Elsaid Elsayed Younes Wael, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è successive integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6;
VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 – relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza del Sig. **ELSAID ELSAYED YOUNES Wael,** nato a Gharbia (Egitto) il 09.01.1974, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.49 del D.P.R. 394 in combinato disposto con l'art.12.de3l d.lgs 11/92, modificato dal d.lgs 277/03 , il riconoscimento del titolo professionale egiziano di "assistente sociale", ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Assistente sociale" ;
PRESO ATTO che il richiedente è in possesso del titolo accademico di "Bachelor in Assistenza sociale", conseguito presso l' "Istituto Superiore di Assistenza sociale di Kafr el Sheikh"" nell'agosto 1996;
CONSIDERATO inoltre che è iscritto al "Sindacato delle Professioni concernenti il Sociale" nella Repubblica Egiziana Araba al numero 28622 dal 16.05.2006;
VISTE le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 22.05.2007 in cui si esprime parere favorevole;
VISTA il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata ;
CONSIDERATO che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materia: 1) **Legislazione sociale**, 2) **organizzazione dei servizi sociali**, 3) **etica e deontologia sociale**;
VISTI gli artt. 6 del D.Lgs. 286/1998, e successive integrazioni e gli artt. 14 e 39 co. Del D.P.R. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del D.Lgs. 286/1998 e successive integrazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.
CONSIDERATO che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Cagliari rinnovato in data 07.01.2008 con validità fino al 17.02.2012;
VISTO l'art 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;
VISTO l'art. 6 n.1 del decreto legislativo n. 115/92;

DECRETA

Art. 1 Al Sig. **ELSAID ELSAYED YOUNES Wael,** nato a Gharbia (Egitto) il 09.01.1974, cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Assistenti sociali" sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2 – il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale, sulle seguenti materie 1) **Legislazione sociale**, 2) **organizzazione dei servizi sociali**, 3) **etica e deontologia sociale**;

Art. 3 - Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) **Prova attitudinale :** Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale , volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All' esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali – sez A-.

Roma, 3 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 28 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Kozman Manal Basit Sedik, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 così come modificato con legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTA l'istanza della Sig.ra **KOZMAN Manal Basit Sedik**, nata a Sohag (Egitto) il 22.6.1972, cittadina egiziana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 394/99, e successive modifiche, in combinato disposto con l'articolo 12 del d. lgs. 115/92 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale egiziano di "Assistente sociale" come certificato da attestato dall' "Ordine Generale delle Professioni sociali della Repubblica Araba d'Egitto" rilasciata nell'aprile 2006, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "assistente sociale", sezione B dell'albo professionale;

CONSIDERATO inoltre che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Bachelor" in assistenza sociale conseguito nel maggio 1994 presso l' "Istituto superiore di assistenza sociale " di Alessandria;

VISTE le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 26.10.2006;

SENTITO il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

CONSIDERATO altresì che la richiedente ha dimostrato di possedere una formazione non completa rispetto a quella dell'assistente sociale italiano, appare necessario applicare le misure compensative , ai fini dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali – sezione B;

RITENUTO che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami orali, sulle materie indicate nell'allegato A;

VISTO l'articolo 6 co. 1 del decreto legislativo n. 115/92;

VISTO l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999. n. 394, come sopra modificato;

VISTI gli artt. 6 del d. lgs. 286/98, così come modificato con legge n.189/2002, e 14 e 39 co. 7 del d. P. R. 394/99, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del d. lgs. 286/98, così come modificato con legge n.189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

CONSIDERATO che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla Questura di Roma nel 2004 valido fino al gennaio 2006;

CONSIDERATO che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;

DECRETA

Art. 1 - Alla Sig.ra **KOZMAN Manal Basit Sedik**, nata a Sohag (Egitto) il 22.6.1972, cittadina egiziana, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli "assistenti sociali" e l'esercizio in Italia della omonima professione. fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Art. 2 - Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante al presente decreto
Art. 3 - La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie : 1) Etica e deontologia professionale; 2) Principi e fondamenti del servizio sociale.

ALLEGATO A
a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) – La prova attitudinale si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate nel precedente art. 3.
c) - La commissione rilascia certificazione all'interessato dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali.

Roma, 28 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 28 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Bellavia Monica, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO l'art. 1 co. 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza della Sig.ra **BELLAVIA Monica**, nato a Milano (Italia) il 12.6.1970, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 394/99, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 12 del d. lgs. 115/92, come sopra modificato, il riconoscimento del suo titolo professionale statunitense di "Social Worker", di cui è in possesso ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "assistente sociale", sezione B dell'albo;

CONSIDERATO che è in possesso del titolo accademico di "Bachelor of Arts in Social Work" conseguito presso la "San Josè University" in California" nel maggio 2002;

CONSIDERATO che detto titolo è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di assistente sociale in California, come attestato dalla dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a San Francisco;

CONSIDERATO altresì che ha documentato di aver svolto tirocinio e attività professionale presso la "Familiesfirst" a Campbell (California) dal 2001 al 2003;

VISTE le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 7.12.2007;

VISTO il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

RITENUTO che la richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "assistente sociale" – Sezione B dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

DECRETA

Alla Sig.ra **BELLAVIA Monica**, nato a Milano (Italia) il 12.6.1970, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "assistenti sociali" – Sezione B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 28 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 28 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Cirillo Maria Rosa, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO l'art. 1 co. 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;
VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della sig.ra **CIRILLO Maria Rosa**, nata il 6.7.1967 a San Miguel (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 394/99, e successive modifiche, in combinato disposto con l'articolo 12 del d. lgs. 115/92 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale di "Psicologo" conseguito in Argentina, come attestato dal "Colegio de Psicologos de la Provincia de Buenos Aires" cui la richiedente risulta iscritta dal giugno 1995 con il numero di matricola 81.179, ai fini dell'accesso all' albo e l' esercizio in Italia della professione di "psicologo" Sezione A dell'albo;
PRESO ATTO che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "licenciada en psicologia" conseguito presso la "Universidad de Buenos Aires" in data 12 marzo 1993;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 dicembre 2007;
VISTO il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria;
RITENUTO che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "psicologo", come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

DECRETA

Alla sig.ra **CIRILLO Maria Rosa**, nata il 6.7.1967 a San Miguel (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "psicologi" – sezione A e per l'esercizio della professione di "psicologo" in Italia.

Roma, 28 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 28 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Triveno Vallejos Maria Teresa, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza della sig.ra **TRIVENO VALLEJOS Maria Teresa,** nata il 18.12.1967 a Lima (Perù), cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 394/99 e successive modifiche in combinato disposto con l'articolo 12 del d. lgs. 115/92 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo accademico - professionale di "Psicologa" come attestato dal certificato rilasciato dal "Colegio de Psicologos del Perù" a luglio 2007, ai fini dell'accesso all' albo degli psicologi – sezione A e l' esercizio in Italia della omonima professione;

PRESO ATTO che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di "Bachiller en Humanidades con menciòn en Psicologia" presso la "Universidad Catolica del Perù" nel luglio 1998;

VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 25.10.2007;

SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

RITENUTO che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "psicologo", come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

VISTI l'art. 9 del D. Lgs. 286/98, modificato dalla l. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare

di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

CONSIDERATO che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 11.1.06 dalla Questura di Pisa a tempo indeterminato;

DECRETA

Alla sig.ra **TRIVENO VALLEJOS Maria Teresa,** nata il 18.12.1967 a Lima (Perù), cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "psicologi" - sezione A e l'esercizio della professione di "psicologo".

Roma, 28 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Bianchi di Castelbianco Giuliano, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"
VISTA l'istanza del Sig. **BIANCHI di CASTELBIANCO Giuliano,** nato a Roma il 20.07.1982, cittadino sammarinese, diretto ad ottenere, ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs 115/92, il riconoscimento del titolo professionale di "Psicologo" , conseguito nella Repubblica di San Marino, ai fini dell'"accesso all'albo e l'esercizio della professione di "psicologo" in Italia;
CONSIDERATO che l'istante ha conseguito il titolo accademico, "Laurea di primo livello in Scienze e tecniche psicologiche della valutazione e della consulenza clinica" in data 01.07.2004 e "Laurea in Psicologia dinamica e clinica dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia" in data 27.06.2006, presso l' "Università degli Studi di Roma";
PRESO ATTO che l'istante in data 09 giugno 2007, ha superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo come attestato dall' "Ordine degli psicologi della Repubblica di San Marino e che detta abilitazione gli conferisce l'accesso alla professione come attestato dall'Ambasciata d'Italia di San Marino con dichiarazione del 05.10.2007;
PRESO ATTO che l'istante è iscritto all' "Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino" dal 09.06.2007;
CONSIDERATO che il richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "psicologo" – sez. A -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi in data11 gennaio 2008;
CONSIDERATO il conforme parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli Psicologi nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Al Sig. **BIANCHI di CASTELBIANCO Giuliano,** nato a Roma il 20.07.1982, cittadino sammarinese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "Psicologi" sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Guerra Norka Liz, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'articolo 1, comma 6, norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, e successive modificazioni;

VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

VISTO l'art. 1 co. 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, modificato dalla l. 189/2002, che prevede l'applicabilità del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza della Sig.ra **GUERRA Norka Liz**, nata a Lima (Perù) il 30.11.1972, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 12 del d. lgs. 115/92, come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale peruviano di "Ingeniera de Sistemas", rilasciato dal "Colegio de Ingenieros del Perù - " cui è iscritta dal 1998, ai fini dell'accesso all'albo degli "ingegneri – sezione A settore dell'informazione" e l'esercizio in Italia della omonima professione;

CONSIDERATO inoltre che conseguito il titolo accademico in ""Ingenieria de Sistemas", presso la "Universidad Femenina del Sagrado Corazon" di Lima, in data 11 ottobre 1996;

CONSIDERATO altresì che ha documentato il possesso di esperienza professionale;

VISTE le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2008;

PRESO ATTO del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

RITENUTO che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "ingegnere" – Sezione A settore dell'informazione dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;

RITENUTO che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

VISTO l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 6 n. 1 del d. lgs. n. 115/92, come sopra modificato;

DECRETA

Art. 1 – Alla Sig.ra **GUERRA Norka Liz**, nata a Lima (Perù) il 30.11.1972, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "ingegneri" - Sezione A settore dell'informazione - e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, al superamento di una prova attitudinale; le cui modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3 - La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: a) **Impianti di telecomunicazioni** b) **bioingegneria.**

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale : il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.. L'esame scritto : consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale : consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Pascolo Andres Augusto, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189 e successive modifiche;

VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;

VISTO l'art. 1 co. 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, modificato dalla l. 189/2002, che prevede l'applicabilità del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza del sig. **PASCOLO Andres Augusto**, nato a Quilmes (Argentina) il 7.3.1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 394/99, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 12 del d. lgs. 115/92, come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale argentino di "Ingeniero electronico" conseguito nel settembre 2005, come attestato dal certificato di iscrizione al "Consejo Profesional de Ingenieria de Telecomuicaciones, Electronica y Computacion" e l'esercizio in Italia della professione di "ingegnere" - sezione A settore dell'informazione;

CONSIDERATO è in possesso del titolo accademico professionale di "Ingeniero electronico" rilasciato dalla "Universidad de la Marina Mercante" di Buenos Aires nel maggio 2005;

VISTE le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 7.12.2007;

SENTITO il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

RITENUTO che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "ingegnere" - Sezione A settore dell'informazione, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

DECRETA

Al Sig. **PASCOLO Andres Augusto**, nato a Paranà (Argentina) il 7.10.1956, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "ingegneri" - Sezione A settore dell'informazione - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Jahjah Munzer, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO l'art. 1 co. 2 del citato d. lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza del sig. **JAHJAH Munzer,** nato il 28.5.1965 a Lattaquie (Siria), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 394/99, e successive modifiche, in combinato disposto con l'articolo 12 del d. lgs. 115/92, come sopra modificato, il riconoscimento del suo titolo accademico-professionale ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "ingegnere" – sezione A settore industriale;

CONSIDERATO che ha conseguito un titolo accademico quinquennale in "Ingegneria elettronica" presso l'Università di Techreen (Siria) nel 1989;

CONSIDERATO altresì che dimostrato di essere iscritto alla "associazione degli ingegneri" della Prefettura di Damasco dal 1991;

VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 7.12.2007;

CONSIDERATO il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri espresso nella seduta di cui sopra;

RITENUTO che, alla luce della documentazione allegata alla istanza, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa e che, pertanto, non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

DECRETA

Al sig. **JAHJAH Munzer,** nato il 28.5.1965 a Lattaquie (Siria), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore indusrtriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Pellegrino Norma Elena, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'articolo 1, comma 6, norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, e successive modificazioni;
VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;
VISTO l'art. 1 co. 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTA l'istanza della Sig.ra **PELLEGRINO Norma Elena**, nata il 23.1.1959 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 394/99 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 12 del d. lgs. 115/92, come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale rilasciato dal "Colegio Publico de abogados de la Capital Federal" cui è iscritta dal 25 settembre 1998; ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
CONSIDERATO inoltre che ha conseguito il titolo accademico di "Abogado" presso la "Universidad John F Kennedy" di Buenos Aires (Argentina) il 29 maggio 1998,
VISTO l'articolo 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92, come sopra modificato;
VISTO l'art. 49 co. 3 del D. P. R. del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ;
VISTE le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 11.1.2008;
SENTITO il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Art. 1 - Alla Sig.ra **PELLEGRINO Norma Elena**, nata il 23.1.1959 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Art. 2 - Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: **1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.**

Art. 3 - La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) - **La prova scritta** consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) – **La prova orale** verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) - La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Alvarado Plata Maria Victoria, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizion concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cos come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme d attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 così com modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive integrazioni;
VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento d diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima d tre anni, e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTA l'istanza della Sig.ra **ALVARADO PLATA Maria Victoria**, nata a Valledupa (Colombia) il 9 febbraio 1976, cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articol 49 del D.P.R. 394/99, così come modificato, in combinato disposto con l'articolo 12 del d lgs. 115/92, come sopra modificato, il riconoscimento del suo titolo professionale d "Administrador de Empresas", conseguito il 27 ottobre 2000 presso la "Universida Autonoma del Caribe", ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "dottor commercialista" ;
CONSIDERATO inoltre che la richiedente risulta essere iscritta al "Consejo profesional d Administracion de Empresas" dal 30 giugno 2005;
VISTO l'articolo 6 co. 2 del decreto legislativo n. 115/92 come sopra modificato;
VISTO altresì l'articolo 49 co. 3 del decreto presidenziale n. 394/99, e successive modifiche;
VISTE le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 7.12.2007;
SENTITO il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella sedut sopra indicata;
VISTI l'art. 9 del D. Lgs. 286/98, e successive modificazioni, per cui lo stranier regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
CONSIDERATO che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in dat 30.5.01 dalla Questura di Roma a tempo indeterminato;

DECRETA

Art. 1 - Alla Sig.ra **ALVARADO PLATA Maria Victoria**, nata a Valledupar (Colombia) il 9 febbraio 1976, cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "dottori commercialisti".

Art. 2 - Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) **diritto commerciale**; 2) **diritto tributario**; 3) **deontologia professionale**.

Art. 3 - Le modalità di svolgimento della prova, consistente in un esame orale da svolgersi in lingua italiana, sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) - L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

d) - La commissione rilascia certificazione all'interessato dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Henrique Da Silva Elinalva, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'articolo 1, comma 6, norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, e successive modificazioni;

VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTA l'istanza della sig.ra **HENRIQUE DA SILVA Elinalva**, nata a Fortaleza, Ceará (Brasile) il 9.6.1961, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 394/99 , e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 12 del d. lgs. 115/92, come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo professionale brasiliano di "Advogado", rilasciato dall'"Ordem dos Advogados" nel 1996 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

PRESO ATTO che la richiedente è in possesso dei titoli accademici di "Licenciada em Letras" e di "Bacharel em Direito", rispettivamente conseguiti presso la Università federale di Piauì (Brasile) nel 1989 e presso la Università di Fortaleza nel 1994;

VISTI l'art. 9 del D. Lgs. 286/98 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

CONSIDERATO che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Pisa a tempo indeterminato;

VISTO l'articolo 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92, come sopra modificato;
VISTO l'art. 49 co. 3 del D. P. R. del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ;

VISTE le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 8.2.2008;

SENTITO il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Art. 1 - Alla sig.ra **HENRIQUE DA SILVA Elinalva**, nata a Fortaleza, Ceará (Brasile) il 9.6.1961, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Art. 2 - Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: **1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.**

Art. 3 - La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) - **La prova scritta** consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) - **La prova orale** verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) - La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra De Paula Lima Eliane, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 – relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della Sig.ra **DE PAULA LIMA Eliane,** nata a Rio de Janeiro il 30.11.1960, cittadina brasiliana , diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. n. 115/92 , il riconoscimento del titolo professionale di "Psicolgo", conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Psicologa";
PRESO ATTO che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di "Titulo de Psicòlogo" presso l' "Universidade Estàcio de Sà" il 18.02.2002;
CONSIDERATO che la richiedente è iscritta presso il "Conselho Regional de Psicologia" dal 07.10.2005, matricola 25956;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 07.12.2007;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria, nella conferenza sopra citata;
RITENUTO che , alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa.
VISTI gli artt. 6 del D.Lgs. 286/1998 e 14 e 39 co. 7 del D.P.R. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del D.Lgs. 286/1998, e successive integrazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.
CONSIDERATO che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Rieti rinnovato in data 04.09.2007 con validità fino al 08.10.2009 per motivi di lavoro subordinato;

DECRETA

Alla Sig.ra **DE PAULA LIMA Eliane,** nata a Rio de Janeiro il 30.11.1960, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Psicologi ", sez.A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Ferreira Ramos Ana Rosa, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 – relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della Sig.ra **FERREIRA RAMOS Ana Rosa,** nata a Carolina (Brasile) il 14.01.1972, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. n. 115/92 , il riconoscimento del titolo professionale di "Psicologo", conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Psicologo";
PRESO ATTO che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di "Titulo de Psicologo" presso l' "Universidade de Estacio de Sà" il 17.01.2007;
CONSIDERATO che la richiedente è iscritta al "Conselho Regional de Psicologia"dal 25.01.2007
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell' 11.01.2008;
CONSIDERATO il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria, in atti allegato ;
RITENUTO che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa.
VISTI gli artt. 6 del D.Lgs. 286/1998 così come modificato dalla Legge 189/2002 e gli artt.14 e 39 co. del D.P.R. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del D.Lgs. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.
CONSIDERATO che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Torino in data 17.04.2007, con scadenza il 17.04.2008, per motivi di studio;

DECRETA

Alla Sig.ra **FERREIRA RAMOS Ana Rosa,** nata a Carolina (Brasile) il 14.01.1972, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Psicologi ", sez.A e l'esercizio della professione in Italia.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3 co. 4 del d.lgs. 286/98 e successive integrazioni.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Rossetti Vicente Daniel, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 39 e 49 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni ;
VISTO l'art. 1 co.2 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 su indicato così come modificato dalla L.189/2002, che prevede l'applicabilità del D.L.gs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"
VISTA l'istanza del Sig. **ROSSETTI Vicente Daniel,** nato a Lomas de Zamora (Argentina) il 20.02.1961, cittadino italiano , diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.12 del sopra indicato decreto legislativo , il riconoscimento del titolo professionale di "Psicologo" ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "Psicologo", sez. B;
PRESO ATTO che il richiedente ha conseguito il titolo di studio di "Psicologo Social" ed è registrato presso il "Centro de Becarios de la Organizaciòn Mundial de la Salud Publica-Insituto Escuela de Humanidades" di Buenos Aires come attestato l'11.05.2005;
CONSIDERATO che il titolo di studio consente di svolgere attività specifiche in Argentina che in Italia possono essere paragonate a quelle che possono svolgere i professionisti scritti nella sezione B dell'Albo degli Psicologi;
VISTE le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell'11.01.2008;
SENTITO il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra citata ;
RITENUTO che , alla luce della normativa di cui sopra, la formazione del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione B, settore dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dell'albo degli Psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa.

DECRETA

Al Sig. **ROSSETTI Vicente Daniel,** nato a Lomas de Zamora (Argentina) il 20.02.1961, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Psicologi ", sez. B settore, dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Marin Gago Elena Marlene, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni;
VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della Sig.ra **MARIN GAGO Elena Marlene,** nata a La Libertad (Perù) il 14.01.1951, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale peruviano di "Trabajador Social" , ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Assistente sociale" ;
PRESO ATTO che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Licenciada en Trabajo Social", conseguito presso l' "Universidad de San Martin de Porres" in data 11.06.1991;
PRESO ATTO che l'istante è iscritta presso il "Colegio de Trabajadores Sociales del Perù" dal 28.05.2004;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell' 11 gennaio 2008;
SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella conferenza sopra citata ;
VISTI gli artt. 9 del D.Lgs. 286/1998 così come modificato dalla L.189/2002 , per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
CONSIDERATO che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Milano, come da quest'ultima confermato in data 19.11.2006;
VISTO l'art.6 n.1 del decreto legislativo n. 115/92;
VISTO l'art. 49 co. del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;

DECRETA

Art. 1 - Alla Sig.ra **MARIN GAGO Elena Marlene,** nata a La Libertad (Perù) il 14.01.1951, cittadina peruviana è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Assistenti sociali" sez. A e l'esercizio della professione in Italia
Art. 2 – il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un **tirocinio** di adattamento della durata di **dodici** mesi **nell'ambito dei servizi sociali;**

ALLEGATO A **<u>Tirocinio di adattamento</u>** : è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un assistente sociale, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Ribeiro Viana Tatiana, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato d.lgs n. 286/98, a norma dell'art.1, comma 6 e successive integrazioni;

VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

VISTA l'istanza della Sig.ra **RIBEIRO VIANA Tatiana,** nata a Belo Horizonte (Brasile) il 26/04/1974, cittadina brasiliana , diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.12 del sopra indicato decreto legislativo , il riconoscimento del titolo professionale di "Advogado", di cui è in possesso, conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Avvocato";

CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Bacharel em Direito", conseguito presso la "Universidade Estadual de Montes Claros" come attestato in data 05.05.2000;

CONSIDERATO che l'istante è iscritta presso l' "Ordem dos Advogados do Brasil Secao Minas Gerais" dal 01.08.2001 con il numero 90.185;

VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell'11.01.2008 nella quale è stato espresso parere favorevole;

CONSIDERATO il conforme parere scritto del Consiglio nazionale forense in atti allegato;

VISTI gli artt. 6 del D.Lgs. 286/1998 e 14 e 39 co.7 Del D.P.R. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del D.Lgs. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

CONSIDERATO che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma rinnovato in data 13.04.2006, con scadenza il 13.04.2011 per motivi famigliari;

VISTO l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;

VISTO l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;

DECRETA

Art. 1 – Alla Sig.ra **RIBEIRO VIANA Tatiana,** nata a Belo Horizonte (Brasile) il 26/04/1974, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati " e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2 – Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) **diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.**

Art. 3 – La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie **1) diritto civile, 2) diritto penale** e **una** a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su **cinque materie** scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su **deontologia e ordinamento professionale.** La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Chavez Del Rio Carmen Isabel, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 39 e 49 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni ;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO l'art. 1 co. 2 del citato d.lgs n. 286/1998 come modificato dalla legge 189/2002 , che prevede l'applicabilità del d.lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"
VISTA l'istanza della Sig.ra **CHAVEZ DEL RIO Carmen Isabel,** nata a Chincha (Perù) il 15.04.1959, cittadina italiana , diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs n. 115/92 , il riconoscimento del titolo professionale peruviano di "Psicologo ", ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "Psicologo"
PRESO ATTO che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di "Licenciado en Psicologia" presso l' "Universidad Inca Garcilaso de la Vega" 05.10.1987;
CONSIDERATO che la richiedente è iscritta presso il "Colegio de Psicologos del Perù" dal 26.04.1988;
VISTA la documentazione relativa a formazione e attività professionale;
VISTO il conforme parere nella Conferenza dei servizi nella seduta dell'11.01.2008;
SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria;
RITENUTO che , alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

DECRETA

Alla Sig.ra **CHAVEZ DEL RIO Carmen Isabel,** nata a Chincha (Perù) il 15.04.1959, cittadina italiana , è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Psicologi ", sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Cerquetti Leandro Oscar, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modifiche;
VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO l'art.1 co.2 del citato d Lgs n. 286/1998 e successive modifiche che prevede l'applicabilità del d.Lgs stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza del Sig. **CERQUETTI Leandro Oscar** nato a Santa Fè (Argentina) il 10.05.1972, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. n. 115/92 , il riconoscimento del titolo professionale di "Ingeniero", ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Ingegnere" ;
PRESO ATTO che il richiedente è in possesso del titolo accademico di "Ingeniero Mecanico" , conseguito presso l' "Universidad Tecnologica Nacional de Buenos Aires" in data 15.08.2000,
CONSIDERATO che il richiedente è stato iscritto nel "Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Santa Fè" dal 08.11.2000 al 31.12.2002 ;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 25.10.07;
CONSIDERATO il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;
CONSIDERATO che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sez. A, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nella seguente materia: **1) impianti elettrici (scritta e orale)** oltre a **2)** deontologia e ordinamento professionale (solo orale) .
VISTO l'art. 6 n.1 del decreto legislativo n. 115/92;

DECRETA

Art. 1. Al Sig. **CERQUETTI Leandro Oscar** nato a Santa Fè (Argentina) il 10.05.1972, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Ingegneri"- sez. A, settore industriale- e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2 – il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulla seguente materia: **1) impianti elettrici,** oltre che su ordinamento e deontologia professionale;
Art. 3 - Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale , volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di **ordinamento e deontologia professionale** del candidato.

d) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2;

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri – sez A- settore industriale.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Lesnikova Elena, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto datato 24 dicembre 2007 con il quale si riconosceva il titolo di "Ingegnere" conseguito in Russia dalla Sig.ra **LESNIKOVA Elena** cittadina russa, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli Ingegneri;

RILEVATO che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto all' art. 2 , come materia"impianti elettrici" al posto di "impianti tecnici";

VISTA l'istanza di correzione inviata dalla Sig.ra LESNIKOVA Elena pervenuta il 22.01.08;

DECRETA

Il decreto datato 24 dicembre 2008, con il quale si riconosceva il titolo di "**Ingegnere**", sezione A, settore **industriale**, conseguito in Russia da **LESNIKOVA Elena**, cittadina russa, nata a Ussr il 03.06.1969, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli Ingegneri, sezione A, settore industriale, è modificato come segue la parola "impianti elettrici" è sostituita dalla parola "impianti tecnici".
Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 24 dicembre 2008;

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 17 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Formica Rodriguez Lugina, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto datato 12.02.2008 con il quale si riconosceva il titolo di "Abogado", conseguito in Venezuela dalla Sig.ra **FORMICA RODRIGUEZ Lugina**, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli Avvocati;

RILEVATO che in detto decreto , per mero errore materiale, è stato scritto come data di iscrizione al "Colegio de Abogados" la data 14.08.2007 al posto della data **13.03.1998** come risulta dalla documentazione in atti;

VISTA l'istanza di correzione inviata dalla Sig.ra **FORMICA RODRIGUEZ Lugina**, pervenuta in data 27.02.2008;

DECRETA

Il decreto datato 12.02.2008, con il quale si riconosceva il titolo di "Abogado", conseguito in Venezuela, a **FORMICA RODRIGUEZ Lugina**, nata a Caracas il 17.05.1974, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli Avvocati, è modificato come segue: la data errata, di iscrizione al "colegio", "14.08.2007" è sostituita dalla data esatta "**13.03.1998**".
Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 12.02.2008.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 19 marzo 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Amato Elena, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'articolo 1, comma 6, norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, e successive modificazioni;
VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;
VISTO l'art. 1 co. 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTA l'istanza della Sig.ra **AMATO Elena**, nata il 15.4.1977 ad Anaco (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 394/99 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 12 del d. lgs. 115/92, come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale di "abogado" rilasciato dalla "Universidad Santa Maria" di Caracas (Venezuela) il 17 ottobre 2002, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
CONSIDERATO inoltre che è iscritto al "Colegio de abogados" del Distretto Capitale di Caracas nel luglio 2003;
VISTO l'articolo 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92, come sopra modificato;
VISTO l'art. 49 co. 3 del D. P. R. del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ;
VISTE le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 11.1.2008;
SENTITO il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Art. 1 - Alla Sig.ra **AMATO Elena**, nata il 15.4.1977 ad Anaco (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Art. 2 - Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: **1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.**

Art. 3 - La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) - **La prova scritta** consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) – **La prova orale** verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) - La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 19 marzo 2008

Il direttore generale: Papa

08A02288

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(G803076/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 8,00